

SCHEMA DI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione n. 79/2016 del 11 ottobre 2016

Criteria redazionali:

- parti obbligatorie: carattere Arial
- parti facoltative o da completare: evidenziate in giallo

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 1 (Finalità ed oggetto).....	3
ART. 2 (Ambito di applicazione).....	3
ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)	3
ART. 4 (Requisiti per l’attivazione degli interventi).....	4
CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	4
ART. 5 (Avviso pubblico).....	4
ART. 6 (Proposta di collaborazione).....	5
ART. 7 (Valutazione della proposta di collaborazione).....	5
ART. 8 (Individuazione dell’importo complessivo del baratto amministrativo e limiti individuali)	6
ART. 9 (Contratti di partenariato sociale).....	7
ART. 10 (Organizzazione dell’attività)	7
ART. 11 (Obblighi del richiedente).....	8
ART. 12 (Registrazione dei moduli).....	8
ART. 13 (Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale).....	8
ART. 14 (Assicurazione).....	9
ART. 15 (Mezzi e attrezzature e materiali di consumo).....	9
CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	9
ART. 16 (Obblighi e responsabilità del cittadino/associazioni).....	9
ART. 17 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità).....	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10
ART. 18 (Clausole interpretative).....	10
Art. 19 (Entrata in vigore)	10

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (Finalità ed oggetto)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 24 del decreto legge 133/2014 e dell'articolo 190 del decreto legislativo 50/2016, che hanno introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione o esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del baratto amministrativo nel **Comune di** [REDACTED] al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del patrimonio urbano a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.
3. L'intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stessa.

ART. 2 (Ambito di applicazione)

1. L'istituto del baratto amministrativo trova applicazione in forma spontanea, solo per i cittadini singoli o per le formazioni sociali stabilmente organizzate, residenti e presenti nel Comune di [REDACTED], in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. L'istituto del baratto amministrativo non può essere utilizzato per eludere le regole poste a tutela della libera concorrenza o per aggirare vincoli di finanza pubblica.
3. L'istituto del baratto amministrativo non è applicabile ai debiti pregressi di esercizi finanziari passati.
4. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono in alcun modo ricoprire posti vacanti nella pianta organica del Comune. I prestatori di attività in forma di baratto amministrativo non possono in alcun modo essere considerati lavoratori subordinati dell'Ente.

ART. 3 (Interventi oggetto di baratto amministrativo)

1. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo possono riguardare:
 - la pulizia di aree verdi, piazze o strade;
 - la manutenzione di aree verdi, piazze o strade;
 - l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade;
 - la valorizzazione di aree verdi, piazze o strade mediante iniziative culturali di vario genere;

- interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
2. Gli interventi sopracitati hanno carattere occasionale e non continuativo e sono finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini e dalle associazioni.
 3. Gli interventi oggetto di baratto amministrativo vanno ad integrare e migliorare gli standard manutentivi, garantiti dal Comune, e ad incrementare la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici o edifici assicurandone la fruibilità collettiva.

ART. 4 **(Requisiti per l'attivazione degli interventi)**

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di [REDACTED];
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) non aver usufruito di sgravi fiscali attraverso l'istituto del "baratto amministrativo" nei due anni precedenti;
 - d) idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - e) assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 2, co. 1 del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - a) Sede legale nel Comune di [REDACTED];
 - b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di [REDACTED];
 - c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART. 5 **(Avviso pubblico)**

1. Il Consiglio comunale di [REDACTED], entro il 30 novembre di ogni anno, approva un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui i cittadini possono formulare le proposte di intervento.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno [REDACTED] giorni sull'albo pretorio e comunque secondo modalità idonee a garantirne la massima diffusione.

ART. 6
(Proposta di collaborazione)

1. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) possesso dei requisiti richiesti;
 - c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività nell'ambito dei servizi di cui all'art. 3;
 - d) prestazione da svolgere nell'ambito del servizio prescelto;
 - e) disponibilità in termini di tempo.
2. I cittadini e le associazioni possono presentare la proposta di collaborazione compilando l'apposito modello (allegato A) entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante sarà assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di , ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).
3. La proposta di collaborazione vale per l'anno solare e non è ripetibile nei 2 anni successivi alla presentazione della domanda. Gli uffici, incaricati dal Comune della gestione della proposta di collaborazione, comunicano al proponente l'ammissibilità o meno della stessa e il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. L'Amministrazione comunale dispone adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

ART. 7
(Valutazione della proposta di collaborazione)

1. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici comunali preposti per verificare il possesso dei requisiti del proponente.
2. L'Amministrazione può stabilire nella delibera, di cui all'articolo seguente, un ammontare massimo di risorse da destinare per le attività di cui al presente regolamento. In caso di un numero di proposte di collaborazione superiori all'ammontare complessivo stabilito dal Comune, la selezione delle stesse avverrà redigendo una apposita graduatoria che privilegerà l'accesso alle fasce più deboli seguendo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio
ISEE fino a € 2.500	8
ISEE fino a € 5.000	6
ISEE fino a € 7.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1

I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun nucleo familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

3. Qualora gli uffici comunali ritengano che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura trasmetterà opportuna comunicazione al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa al Consiglio comunale.
4. Le proposte di collaborazione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale con la delibera di cui al successivo art. 8, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione tributaria e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
5. In caso di esito favorevole della valutazione della proposta, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del contratto di partenariato sociale, che rientra tra le competenze gestionali dell'incaricato individuato dal Comune.

ART. 8

(Individuazione dell'importo complessivo del baratto amministrativo e limiti individuali)

1. A seguito della ricezione delle proposte di collaborazione, il Consiglio comunale di _____, entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro l'ultimo termine utile previsto per il bilancio previsionale, approva tramite propria deliberazione:
 - a) i criteri di applicazione, le condizioni e le risorse economiche necessarie alla realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base dei progetti presentati da cittadini singoli o associati;
 - b) **il/i tributo/i** su cui operare **le riduzioni/le esenzioni**, quale riconoscimento dell'utilità sociale dell'intervento realizzato da ciascun cittadino/associazione che avrà svolto interamente le attività previste nel contratto di partenariato sociale, **tra¹:**
 - ✓ **TASI tributo per i servizi indivisibili, destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili;**
 - ✓ **TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;**
 - c) in caso di riduzione la percentuale e il massimale di riduzione (ad esempio pari al 50% del dovuto fino ad un massimo di Euro 300,00).
2. Nella suddetta deliberazione l'ente deve:
 - a) motivare il rapporto di stretta ineranza tra le esenzioni e le riduzioni dei tributi e le attività di cura e valorizzazione che i cittadini singoli o associati possono realizzare;
 - b) motivare la decisione di avvalersi dell'istituto del baratto amministrativo sulla base di un'attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata.

¹ L'ente deve scegliere di stabilire esenzioni o riduzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

3. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il contratto di partenariato sociale presenterà nel complesso carattere di economicità in capo all'Amministrazione.

ART. 9 (Contratti di partenariato sociale)

1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui l'ente e i cittadini/ le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il contenuto del contratto di partenariato sociale varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del contratto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 15 e successivi del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

ART. 10 (Organizzazione dell'attività)

1. L'attività assegnata nel contratto di partenariato sociale al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
2. L'incaricato del Comune di [REDACTED], di concerto con l'Assessorato comunale ai lavori pubblici, sulla base del contratto di partenariato sociale stipulato, predispone un calendario per lo svolgimento delle attività, come contributo materiale per l'adempimento dell'obbligazione tributaria spettante per l'anno in corso, individuando l'impegno temporale necessario per raggiungere l'ammontare della riduzione. I moduli concordati con il cittadino/associazione non possono superare in alcun modo l'ammontare delle imposte dovute.
3. Il calendario per lo svolgimento delle attività assegnate è vincolante per il richiedente, che potrà solo a fronte di comprovati motivi richiederne delle variazioni.

ART. 11
(Obblighi del richiedente)

1. Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a volgere la propria mansione.
2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. [] ore di partecipazione al “baratto amministrativo” ogni [],00 Euro di tributo simbolico da versare.

ART. 12
(Registrazione dei moduli)

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”. Lo svolgimento delle attività di cui al baratto amministrativo può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del referente del Comune.
2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi (in caso di manifestazioni ecc.) previa autorizzazione del referente del Comune.

ART. 13
(Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune deve fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Il Comune fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari allo svolgimento delle attività.
3. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato d'uso gratuito ed il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il referente del Comune. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponde direttamente.
4. I cittadini e le associazioni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati alle attività da svolgere ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. I cittadini / le associazioni, che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. Il mancato rispetto per n. 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del referente del Comune è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18 (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra l'Amministrazione e cittadini/associazioni, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini e le associazioni di concorrere alle attività oggetto di baratto amministrativo.

Art. 19 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire da _____.
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno a seguito del quale la Giunta comunale valuterà l'esito e l'opportunità del mantenimento.